



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

ORDINANZA PER LA DEMOLIZIONE di opere abusive eseguite su suoli di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici (art.21 L.R. (Lazio) n.15 del 11 agosto 2008 e ss.mm.ii.)

N.18 DEL 03/07/2015	OPERE ABUSIVE: realizzazione nel cimitero comunale di scarichi pluviali all'interno dell'area cimiteriale identificata al Riparto VII n. A63. LOCALITÀ: Cimitero Comunale di Priverno LT DITTA: COLUZZI IOLANDA FREDE DI FANIA TOMMASO (A24)
------------------------------------	---

prot. n.8681
del 03/07/2015

DIPARTIMENTO 3 TECNICO IL RESPONSABILE SERVIZIO 3.1

Visto il provvedimento formale di incarico di Posizione Organizzativa, Decreto Sindacale del 04/03/2014 n. 7 con cui veniva nominato l'arch. Claudia ROMAGNA quale Responsabile del Servizio 3.1 nell'ambito del Dipartimento 3 – Tecnico, nonché il Decreto del Commissario Straordinario n.9 del 28/05/2015 di conferma nell'incarico;

Visto:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.116 del 05.05.1989 con la quale sono state individuate le aree da concedere ai privati, all'interno dell'ampliamento del cimitero comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 08.04.2013 ad oggetto: "variante al piano regolatore (P.R.C.) VII riparto tipo "A" approvazione", con cui è stata approvata la variante parziale al piano regolatore cimiteriale;
- la nota prot. n.876 del 27.01.2015 della ditta concessionaria dell'area in oggetto (A63);
- il verbale di sopralluogo del 02.02.2015 redatto da personale del Servizio 3.1, da cui si evince che la realizzazione delle cappelle all'interno dell'area cimiteriale assegnata in oggetto non risulta possibile per presenza di marciapiedi e scarichi pluviali;
- la nota prot.n.7951 del 23.06.2015 del Responsabile del Dipartimento 5 p.i. Giovanni Cacciotti di trasmissione dell'elenco dei concessionari delle seguenti aree, all'interno del VII Riparto : A19 – A20 – A23 – A24 – A25 – A26 – A27 – A28 – A31 – A32 – A33 – A34 – A39 – A40 – A41 – A42 – A43 – A44 – A45;

Riscontrato che le cappelle adiacenti all'area assegnata, in oggetto richiamata, sono state realizzate con regolare concessione edilizia e che il relativo elaborato grafico non prevede l'esecuzione di alcun marciapiede sul lato interno rimasto di esclusiva proprietà comunale, nonché la realizzazione di discendenti e scarichi di acque pluviali convogliati nelle aree comunali;

Ritenuto dover procedere alla rimozione delle opere non correttamente realizzate rispetto alle concessioni edilizie rilasciate ed alle relative convenzioni delle aree;

Vista la concessione novantanovenale rep. 3307 Segretario Comunale del 24.01.1990 riguardante l'area cimiteriale posta al riparto VII n. A24 sottoscritta dal concessionario e dal Sindaco;

Vista la Concessione Edilizia n. 7778 del 25.06.1991 rilasciata alla ditta Fania Tommaso e Coluzzi Iolanda;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere la demolizione delle opere abusivamente realizzate, ai sensi dell'art.21 della L.R. 11 agosto 2008, n.15;

Vista la Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 e ss.mm.ii.;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.8.2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. n 380 del 06.06.2001 e ss.mm.ii.;

Visti gli strumenti urbanistici vigenti in questo Comune;

Vista la L.R. n.15 del 11/08/2008 e ss.mm.ii.;

ORDINA:

alla Ditta Coluzzi Iolanda eredi di Fania Tommaso:

COLUZZI IOLANDA, residente in **Priverno**, in **via Guglielmo marconi n.17 cod.fisc. CLZ LND 35S53 G698C**, di demolire ai sensi dell'art. 21 della L.R. 15/2008 entro **NOVANTA GIORNI** dalla data di notifica del presente provvedimento, le seguenti opere abusive: **realizzazione nel cimitero comunale di scarichi pluviali all'interno dell'area cimiteriale identificata al Riparto VII n. A63.**

AVVERTE:

- che, in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza nei termini sopraindicati, si darà corso all'ulteriore procedura sanzionatoria di cui alla normativa sopra richiamata ovvero, alla demolizione eseguita a cura del Comune ed a spese dei responsabili dell'abuso;

- che, a norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ordinario al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica del provvedimento stesso, ai sensi dell' art. 92 e seguenti, del D.Lgs.n. 104/2010, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n.1199/1971, entro giorni 120 (centoventi).

DISPONE:

1. **DI MANDARE** la presente ordinanza ai messi notificatori, per la notifica del provvedimento a:
 - **COLUZZI IOLANDA**, residente in **Priverno**, in **via Guglielmo marconi n.17** in qualità di responsabile dell'abuso;
 - **COMANDO DI POLIZIA LOCALE DI PRIVERNO (LT)**;
2. che il presente provvedimento costituisce comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
3. che la presente ordinanza sia pubblicata on-line all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune per trenta giorni naturali consecutivi;
4. che la presente ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza:
 - al Commissario Straordinario del Comune di Priverno;
 - alla Regione Lazio, Area Vigilanza Urbanistica Edilizia e Lotta all'Abusivismo, via del Giorgione 129, 00147 ROMA.

A norma dell'art.8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si rende noto che responsabile del procedimento è l'arch. Claudia Romagna. (tel. 0773.912235/36 – fax 0773.903581)

Il presente provvedimento ha validità immediata ed immediata esecutività.

Il presente atto è reso dalla Sede Municipale .

Priverno li 3 luglio 2015

DIPARTIMENTO 3 - TECNICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3.1
(arch. Claudia Romagna)